

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5494 del 03/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla B.M.C. s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore ubicato in Via Roslè n. 115, Comune di Medicina (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5619 del 29/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla B.M.C. s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore ubicato in Via Roslè n. 115, Comune di Medicina (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla B.M.C. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di progettazione e produzione filtri aria motore sito a Medicina, in via Roslè n. 115, c.a.p. 40059, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 2766 del 1/6/2018, con scadenza di validità in data 18/6/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con atto n. 199 del 18/6/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Medicina;
 - b) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Modifica sostanziale Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Medicina.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. 2766 del 1/6/2018, con scadenza di validità in data 18/6/2033 contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la B.M.C. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La B.M.C. s.r.l., C.F. e P.IVA 01731111207 con sede legale e stabilimento a Medicina, in via Roslè n. 115, c.a.p. 40059, ha presentato, nella persona di Claudio Manzitti, in qualità di procuratore speciale di B.M.C. s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 14/12/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 181626 del 15/12/2020, confluita nella **Pratica Sinadoc 1424/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 32548 del 1/3/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 117710 del 27/7/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Medicina il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Medicina con propria nota 15248 del 31/8/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 134911 del 1/9/2021, ha trasmesso il nulla osta acustico comunale.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata con determinazione n. 2766 del 1/6/2018.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 28/10/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della B.M.C. s.r.l. ubicato in Via Roslè n. 115, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO A

Proseguimento senza modifiche di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35601 del 10/4/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico agli atti di Arpae prot. n. 10606/2018 (ancora valido per la sola matrice scarichi, in quanto le valutazioni sull'impatto acustico sono state superate da nuovo parere). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della documentazione e dei pareri agli atti del fascicolo Sinadoc 24708/2017.

Pratica Sinadoc 1424/2021. Documento redatto in data 28/10/2021

Rif. Prot. n. 14558 del 9/8/2017
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **140/2017**
trasmissione PEC

Oggetto: Autorizzazione relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda di A.U.A. inoltrata al Suap del Comune di Medicina, prot. n. 14558 del 09/08/2017 (Pratica Suap. n. 140/2017) dalla ditta BMC S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, P. IVA 01731111207, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n.115,

Visto il parere favorevole condizionato di HERA S.p.a. ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, relativo alla matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2016,

Vista la documentazione agli atti,

AUTORIZZA

Il Sig. Bergami Gaetano - in qualità di legale rappresentante della Ditta B.M.C. S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via

Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel parere favorevole condizionato di HERA S.p.a., ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, di seguito elencate:

1. Ai fini dell'autorizzazione medesima la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
2. Viene accettata nella pubblica fognatura di via Roslè l'immissione indicata con S1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante reflui industriali derivanti dalla vasca di raccolta acque di raffreddamento e reflui di controlavaggio dell'impianto addolcitore.
3. I reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 – Tabella 3 –Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
5. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
6. Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
7. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
8. Le restanti immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati

E comunica

NULLA OSTA

relativamente alla matrice di impatto acustico per le sorgenti sonore derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole condizionato A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), di seguito elencate:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 02/08/17;
2. dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di mitigazione acustici riportati nel suddetto studio;
3. entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Medicina e Arpa Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal

D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e renderla disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area non sono oggetto della presente autorizzazione.

La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

Copia della presente viene inviata alla ARPAE SAC – ai fini del rilascio dell'AUA in oggetto.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

Rb



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 aprile 2018
Prot. n. 35601

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio tecnico

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE - SAC
Struttura Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta B.M.C. srl - Via Roslè 115 -Medicina – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale
ns.rif.: prot.prec 82767 del 28/08/2017
116964 del 04/12/2017
31439 del 28/03/2018

Richiedente: B.M.C. srl
Ubicazione: Via Roslè 115 - Medicina
Attività : produzione filtri aria per motori

In merito alla richiesta in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di via Roslè l'immissione indicata con S1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante reflui industriali derivanti dalla vasca di raccolta acque di raffreddamento e reflui di controlavaggio dell'impianto addolcitore.
- 3) I reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 6) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 7) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 8) Le restanti immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C -

Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura Depurazione Emilia

GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto B.M.C. Srl
comune di Medicina - via Roslè n° 115

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione filtri aria motore svolta dalla B.M.C. Srl nello stabilimento posto in comune di Medicina, via Roslè n° 115, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società B.M.C. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: RIFILATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima	16500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ESTRAZIONE STAMPI IN CARBONIO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: FILTRI SPECIALI – PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: AUTOCLAVI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: COLATRICE

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: COLATURA - INCOLLAGGIO

Portata massima	8500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³

EMISSIONI E8 - E9
PROVENIENZA: ESSICCAZIONE MATERIALE COLLANTE

Portata massima	tiraggio	naturale
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: INCOLLAGGIO - ASSEMBLAGGIO

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: COLATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100	mg/Nm ³
Isocianati	5	mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute

umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E9, E10 ed E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E9, E10 ed E11 e comunque non oltre il 31/05/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società B.M.C. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta B.M.C. Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc n°1424/2021

Documento redatto in data 28/10/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della B.M.C. s.r.l. ubicato in Via Roslè n. 115, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Medicina prot. 15248 del 31/8/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 117710 del 27/7/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nel citato parere del Servizio Territoriale di Arpae, integralmente riportate nell'allegato parere comunale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La documentazione di impatto acustico allegata alla istanza presentata al Suap di Medicina in data 14/12/2020, agli atti del fascicolo Sinadoc 1424/ 2021.

Pratica Sinadoc 1424/2021. Documento redatto in data 28/10/2021

Rif. Prot. N. 21917/2020
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. **108/2020**
Trasmissione via PEC a ARPAE - AACM

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA matrice impatto acustico - via Roslè n. 115 – Attività di progettazione e produzione filtri aria-motore BMC Srl.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 21917/2021 del 11/12/2020 e integrazioni Prot.n. 3708/2021 del 24/02/2021 – presentate dal Sig. Gaetano Bergami, nato a Medicina il 02/10/1951 – C.F.: BRGGTN51R02F083J, in qualità di rappresentante legale della ditta BMC Srl, con sede legale a Medicina in via Roslè n. 115, P.IVA: 01731111207 – per la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico, per l’attività di progettazione e produzione filtri aria-motore sita a Medicina (BO) in via Roslè n.115.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM (SINADOC 1424/2021) ns. Prot. n. 3827/2021 del 25/02/2021 relativa alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Gaetano Bergami, nato a Medicina il 02/10/1951 – C.F.: BRGGTN51R02F083J, in qualità di rappresentante legale della ditta BMC Srl, con sede legale a Medicina in via Roslè n. 115, P.IVA: 01731111207, alle modifiche delle emissioni acustiche provenienti dall’attività di progettazione e produzione filtri aria-motore sita a Medicina (BO) in via Roslè n.115, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

1. le nuove sorgenti sonore a servizio dell’attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 19/10/2020;
2. Entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Medicina e Arpa Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall’Amministrazione Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.